



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24051

Torino, 16 luglio 2024

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 15 luglio 2024 ore 22,48 con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. A. Manzo per la gara della cat. Allievi in programma martedì 16 luglio 2024 ore 20 a Santo Stefano Belbo contro la soc. Castagnole Lanze, forfait comunicato il 15 luglio 2024 alle ore 21,30;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica."";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunicati la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che il forfait è stato comunicato dalla soc. A. Manzo prima delle 12 ore anteriori all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla soc. Castagnole Lanze la vittoria con il punteggio 8-0 dell'incontro del 16 luglio 2024 a Santo Stefano Belbo (cat. Allievi);

infligge alla soc. A. Manzo la penalizzazione di un punto in classifica (cat. Allievi).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino